


Le intercettazioni

Firenze, 15 ottobre 2024



L'oggetto delle intercettazioni

- comunicazioni **telefoniche** - intercettazioni telefoniche (art. 266 comma 1 c.p.p.)
- conversazioni - intercettazioni tra presenti, c.d. **ambientali** (art. 266 comma 2 c.p.p.) - captatore informatico (art. 266 comma 2 bis c.p.p.)
- altre forme di telecomunicazione - intercettazioni **informatiche e telematiche** (art. 266 bis c.p.p.)

>>> atti comunicativi destinati a rimanere riservati



Che cosa non è intercettazione

- **la registrazione di colloqui tra presenti eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio** (Cass. Pen., Sez. 2 - , Sentenza n. 40148 del 06/07/2022: costituisce prova documentale e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando sia effettuata su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima, con la specifica finalità di preconstituire una prova da far valere in giudizio)
- l'apprensione del **contenuto di messaggi e mail** conservati nella memoria di uno smartphone o di un tablet sequestrato
- l'apprensione del contenuto di **mail** sequestrate direttamente presso il provider ai sensi dell'art. 254 bis c.p.p.
- **le videoriprese di comportamenti "non comunicativi"**«(presenza di cose e persone, movimenti) >>>
 - ✓ in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico
 - ✓ in ambienti privati diversi dal "domicilio" nei quali debba essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo, in tale ultimo caso, necessario per la loro utilizzabilità, ex art. 189 cod. proc. pen., un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all'invasività dell'atto,
 - ✓ sono da qualificarsi come prove illecite, di cui è sempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost.(Cass. Pen., Sez. 1 - , Sentenza n. 49798 del 28/09/2023)



- Il p.m. richiede al G.i.p. l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione quando
 - ✓ vi sono **gravi indizi di reato**
 - e
 - ✓ l'intercettazione è **assolutamente indispensabile** ai fini della prosecuzione delle indagini

Uso delle intercettazioni nelle indagini



I gravi indizi di reato

- I gravi indizi di reato, presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'**esistenza dell'illecito penale** e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine
(Cass.Pen.,sez. 1, sentenza n. 2568 del 18/09/2020)
- le informazioni apprese da fonte confidenziale non sono in alcun modo utilizzabili per ritenere sussistenti i gravi indizi
- I gravi indizi di reato possono desumersi dal contenuto di una conversazione captata in diverso procedimento



L'intercettazione può essere richiesta/autorizzata qualora si dimostri **essenziale per la prosecuzione delle investigazioni** e **non si configurino alternative** alla raccolta degli elementi probatori con essa conseguibili.

Si tratta di valutazione di merito che spetta al Giudice, pur essendo sindacabile sotto il profilo della manifesta illogicità.

**Assoluta
indispensabilità
ai fini della
prosecuzione
delle indagini**



Esempi

- *ritenuto probabile che le persone coinvolte nella vicenda, pur essendo a conoscenza di circostanze utili a fini investigativi, si asterranno dal rivelarle all'Autorità procedente per paura o per nascondere responsabilità proprie o di familiari;*
- *visti gli elementi dal significativo valore indiziario a carico di TIZIO, è ben possibile che lo stesso, in occasione di attività di indagine che si sta per svolgere (interrogatorio/ perquisizione), interloquisca telefonicamente con terzi fornendo informazioni utili alle indagini, informazioni che possono acquisirsi solo mediante l'ascolto delle conversazioni telefoniche e che non sono altrimenti ricavabili;*
- *considerato che sta per svolgersi la gara pubblica, è indispensabile l'ascolto delle conversazioni che intratterranno i soggetti coinvolti nella vicenda per potere avere contezza dei ruoli dei singoli e comprendere chi si cela dietro le società partecipanti; ogni ulteriore mezzo di ricerca della prova non sarebbe altrettanto proficuo, considerata la scaltrezza dei soggetti e il potenziale coinvolgimento nei reati di tutte le persone informate sui fatti.*

**Esempi di
motivazione in
ordine alla
assoluta
indispensabilità**



- individuare il /i responsabili del reato
- individuare eventuali complici
- riscontrare la credibilità di persone informate / indagati
- far emergere eventuali false dichiarazioni od omissioni
- ricercare elementi sul dolo del reato
- ricercare elementi che possono integrare aggravanti / attenuanti del reato (es. motivi)
- ricercare prove di una condotta delittuosa ancora in atto (es. maltrattamenti, cessione di droga, sequestro di persona)
- ricercare elementi di prova utilizzabili a fini cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, pericolo di fuga)

Opportunità investigativa delle intercettazioni



p.p. _____ – 21 r.g.n.r.

Rit _____ / _____ (*numero telefonico*)

Rit _____ / _____ (*ambientale auto targata -----*)



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI**

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI DI
INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI**

- artt. 266, 267 c.p.p. -

*Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale in sede*

Il Pubblico Ministero,

visti gli atti del procedimento sopra indicato a carico di ----, nato a ----- il -----,

in ordine al seguente fatto-reato:

art.584 c.p.

art. 73 comma 1 D.Lgs. 74/2000

In -----, il -----

Ritenuta la sussistenza dei **gravi indizi** in ordine ai reati sopra indicati come relazionato dalla Stazione Carabinieri di ----- con informativa di reato n. ----- del -----, allegati e seguiti i cui esiti si intendono qui integralmente richiamati e trascritti;



considerato che i carabinieri, su richiesta del 118, intervenivano nell'abitazione di ----- dove rinvenivano il cadavere di -----, presumibilmente deceduto per overdose. L'uomo deceduto occupava una camera insieme alla compagna, la quale dichiarava

- di essere tossicodipendente e in cura al SERT così come il deceduto,
- di avere assunto col compagno un mix di psicofarmaci, etere etilico e eroina,
- in particolare, nella mattina, lei e il compagno si recavano al SERT per assumere la terapia; l'uomo aspettava fuori e chiedeva ad altri utenti del servizio dove poteva acquistare droga; quindi si appartava con un uomo tornando dopo circa un'ora e mezzo e dicendo che era riuscito a procurarsi l'eroina;
- tornati a casa, si iniettavano l'eroina con una siringa, ed in particolare la donna iniettava l'eroina al compagno sul collo;
- dopo alcune ore la donna scopriva che il compagno non respirava più e chiamava i soccorsi che tuttavia, una volta arrivati, inutilmente tentavano manovre rianimatorie e ne constatavano il decesso;

nell'abitazione venivano trovati blister di farmaci vari e una siringa;

la donna non forniva indicazioni precise sullo spacciatore che aveva venduto eroina al compagno,

con nota di pg si apprendeva che il telefono dell'uomo aveva contattato, nella mattina, il numero telefonico ---, non memorizzato nel telefono con alcun nominativo, intestato a soggetto non censito in banca dati; è dunque presumibile che il numero sia in uso al soggetto che ha ceduto l'eroina;



Considerato che l'intercettazione telefonica con tracciamento automatico delle conversazioni e comunicazioni (anche sms, immagini, mail) che avranno luogo, in entrata ed in uscita, sulle seguenti utenze:

- ----- intestato a -----

è **assolutamente indispensabile** per la prosecuzione delle indagini tenuto conto che le informazioni che possono acquisirsi mediante l'ascolto delle conversazioni telefoniche che dovessero tenersi tra l'utilizzatore e terze persone e tra loro non sono altrimenti ricavabili, atteso che

- la donna, quale persona informata sui fatti, ha reso in parte dichiarazioni autoindizianti e in parte ha riferito informazioni vaghe e parzialmente contraddittorie sullo spacciatore che avrebbe venduto loro l'eroina; è dunque presumibile che la stessa abbia reso ai Carabinieri una versione dei fatti non del tutto corrispondente alla realtà e che, quindi, non collaborerà ulteriormente con gli organi investigativi,
- le informazioni che possono acquisirsi mediante l'ascolto delle conversazioni telefoniche che dovessero tenersi tra l'utilizzatore del numero sopra indicato e terzi non sono altrimenti ricavabili, essendo assai probabile, se non certo, che egli, pur essendo a conoscenza di circostanze utili a fini investigativi – per paura o per nascondere proprie responsabilità – si asterrrebbe dal rivelarle all'Autorità procedente;

CHIEDE

l'autorizzazione a disporre le operazioni di **intercettazione telefonica** per la durata di **giorni 15** delle conversazioni che avranno luogo sulle utenze sopra indicate, con registrazione presso la sala intercettazioni della Procura della Repubblica di ---.

Si allegano alla richiesta i seguenti atti: fascicolo processuale del P.M.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di propria competenza.

Luogo e data

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



- stessi presupposti delle intercettazioni telefoniche

ma

- se la captazione avviene **all'interno di un'abitazione o in altro luogo di privata dimora** di cui all'art. 614 c.p. si richiede altresì il fondato motivo che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa

Luoghi di privata dimora: luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017)

Intercettazioni ambientali



Non costituiscono luoghi di privata dimora, ad esempio:

- l'abitacolo di un'autovettura (Cass. pen., Sez. V, 22 aprile 2014, n. 45512)
- i luoghi aperti al pubblico per l'esercizio di attività commerciali (Cass. pe., Sez. 4, 12 dicembre 2002, n. 45323)
- la camera di un ospedale pubblico di cui il degente non abbia la disponibilità esclusiva (Cass. pen., Sez. VI, 13 maggio 2009, n.22836)
- il bagno di un locale pubblico (Cass. pen., Sez. VI, 23 ottobre 2008, n.42711)
- l'ufficio tecnico di un Comune (Cass. Pen., Sez. I, 13 maggio 2010, n. 24161)
- la cella e gli ambienti penitenziari (Cass. pen., Sez. I, 6 maggio 2008, n. 32851)

Intercettazioni ambientali in luoghi diversi dalla privata dimora



Il captatore informatico (trojan)

- Il captatore informatico è un software che può essere inoculato nel sistema informatico da controllare (un computer, un tablet o uno smartphone) in due modi:
 - telematicamente da remoto
 - fisicamente mediante materiale accesso al sistema
- Il captatore informatico, una volta inoculato e installato, consente di:
 - **registrare le conversazioni in presenza** attivando il microfono e, volendo, anche la telecamera del dispositivo "infettato"
 - decifrare tutto ciò che viene digitato sulla **tastiera** collegata al sistema
 - visualizzare ciò che appare sullo **schermo** del dispositivo bersaglio (screenshot)
 - captare dati non intercettabili con la intercettazione telematica classica (es. messaggi inviati con i vari applicativi, quali **WhatsApp** e simili)
 - **ispezionare** l'intero contenuto del dispositivo



Secondo Cass. Sezioni Unite n. 26889 del 28/4/2016, Scurato, quanto alla "qualificazione giuridica" dell'attività d'indagine svolta con il captatore informatico, non può che farsi riferimento alle intercettazioni c.d. "ambientali".

Ma il regime autorizzativo cambia in base alla tipologia di reati

**Regime
autorizzativo
del captatore**



- l'intercettazione di comunicazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è **sempre consentita**, dunque anche nei luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 del c.p., e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa (art. 266 comma 2-bis c.p.p.)
- è richiesto che il decreto del GIP che autorizza l'intercettazione esponga con autonoma valutazione le specifiche ragioni che lo rendono necessario in concreto (art. 267 comma 1°, terzo periodo, c.p.p.)
- non è richiesto che il decreto del GIP che autorizza l'intercettazione indichi i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono (art. 267 comma 1, quarto periodo, c.p.p.)
- nei casi di urgenza l'intercettazione può essere disposta con decreto motivato del P.M., il quale deve indicare le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del GIP (art. 267 comma 2-bis c.p.p.)

**Captatore
informatico nei
procedimenti
per i delitti di
cui all'art. 51,
commi 3-bis e
3-quater c.p.p.
(es. mafia, terrorismo,
associazione finalizzata
allo spaccio)**



- l'intercettazione è consentita anche nei luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 del c.p., e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa, *previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p.* (art. 266 comma 2-bis c.p.p.)
- è richiesto che il decreto del GIP che autorizza l'intercettazione esponga con autonoma valutazione le specifiche ragioni che lo rendono necessario in concreto (art. 267 comma 1°, terzo periodo, c.p.p.)
- non è richiesto che il decreto del GIP che autorizza l'intercettazione indichi i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono (art. 267 comma 1, quarto periodo, c.p.p.)
- nei casi di urgenza l'intercettazione può essere disposta con decreto motivato del P.M., il quale deve indicare le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del GIP (art. 267 comma 2-bis c.p.p.)

**Captatore
informatico
nei
procedimenti
per i delitti
contro la p.a.
con pena della
reclusione
non inferiore
nel massimo a
cinque anni
(es. corruzione,
concussione,
peculato)**



- l'intercettazione è consentita anche nei luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 del c.p., soltanto se vi sia il fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa (art. 266 comma 2 c.p.p.)
- è richiesto che il decreto del GIP che autorizza l'intercettazione esponga con autonoma valutazione le specifiche ragioni che lo rendono necessario in concreto (art. 267 comma 1, terzo periodo, c.p.p.)
- è richiesto che il decreto del GIP che autorizza l'intercettazione indichi i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono (art. 267 comma 1, quarto periodo, c.p.p.)
- nei casi di urgenza l'intercettazione non può essere disposta con decreto motivato del P.M. (art. 267 comma 2-bis c.p.p.)

Captatore informatico nei procedimenti per gli ulteriori reati elencati nell'art. 266 comma 1° c.p.p.



Intercettazioni d'urgenza

(art.267 comma
2 c.p.p.)

- **urgenza:** quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini
- **grave pregiudizio:** il decorso del tempo potrebbe far perdere l'ascolto di informazioni indispensabili
- **motivazione:**

«(...) rilevato altresì che si versa in una situazione d'urgenza tale da non potere attendere il provvedimento autorizzatorio del G.i.p., potendo dal ritardo derivare grave pregiudizio per le indagini, atteso che l'indagato, con tutta probabilità, contatterà fin da subito, vista la gravità dei fatti che lo vedono coinvolto, terze persone (familiari e/o conoscenti), lasciando trapelare notizie utili a fini di indagine»

Esempi:

- ✓ indagato appena uscito dalla caserma dopo perquisizione/identificazione;
- ✓ persona informata sui fatti che deve essere sentita nell'immediatezza;
- ✓ ambientale in sala d'attesa in caserma dove sono presenti persone potenzialmente coinvolte



DISPONE

*l'intercettazione per la durata di **giorni 15** mediante le idonee apparecchiature tecniche con facoltà di avvalersi dell'ausilio di personale specializzato;*

***Dispone** che le operazioni stesse siano compiute a mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di ----- con impianti già montati e forniti dalla ditta -----, secondo il tariffario di legge, individuata come ditta tecnicamente adeguata e la cui strumentazione è disponibile, con remotizzazione dell'ascolto presso il Comando -----; alla predetta ditta saranno liquidate le prestazioni svolte ai sensi secondo le tariffe del listino unico delle intercettazioni di cui al decreto ministeriale 6 ottobre 2022 recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103, pubblicato il 15.12.2022.*

***Delega** per le operazioni Ufficiali di Polizia Giudiziaria del ---- con facoltà di farsi coadiuvare nelle operazioni da agenti di P.G.*

***Si dia** comunicazione ai competenti gestori di telefonia circa l'Autorità procedente, il numero del procedimento, il numero delle utenze, le modalità e la durata delle operazioni di intercettazione.*

SI TRASMETTA

immediatamente a cura della segreteria copia del presente provvedimento al giudice per le indagini preliminari in sede al fine della emissione del decreto di convalida nei termini di legge.

***Si allega** fascicolo del P.M..*

Firenze, il 15 ottobre 2024 - ore 14.30.

Intercettazioni d'urgenza

(art.267 comma 2 c.p.p.)



Il registro delle intercettazioni telefoniche

In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni

(art. 267 comma 5 c.p.p.)

- ❖ Ogni «bersaglio» ha un numero R.I.T.
- ❖ Ad ogni R.I.T. corrisponde un decreto autorizzativo ed eventuali decreti di proroga, un verbale di inizio e un verbale di termine delle operazioni (redatto dalla p.g.)



Il decreto esecutivo del p.m.

- *«Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevanti ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: "La conversazione omessa non è utile alle indagini"» (art. 268 comma 2 c.p.p. come modificato D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137)*
- Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini (art. 268 comma 2-bis c.p.p.)



Al fine di garantire il rispetto delle nuove disposizioni introdotte con la L. n. 7/2020 si dispone che non siano documentate intercettazioni di cui è vietata l'utilizzazione, come quelle che riguardano i colloqui dell'indagato con il difensore ovvero conversazioni con parlamentari e che nei verbali di trascrizione non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini (art 268 co. 2 c.p.p.)

Nei casi di conversazioni irrilevanti o non utilizzabili, la polizia giudiziaria, nei cd. brogliacci di ascolto:

- nei casi di conversazioni inerenti espressioni lesive della reputazione, o dati sensibili, e non rilevanti ai fini delle indagini, dovrà omettere ogni indicazione relativa al loro contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con data ed orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione "conversazione non rilevante relativa a dati personali sensibili" ovvero "conversazione/parte di conversazione lesiva della reputazione";
- nei casi di conversazioni con difensori o con parlamentari, dovrà omettere ogni indicazione relativa al loro contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con data ed orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione "conversazione con difensore" ovvero "conversazione con parlamentare";
- nei casi di conversazioni irrilevanti ai fini di indagine, dovrà limitarsi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con data ed orario delle conversazioni aggiungendo la dizione "conversazione/parte di conversazione non attinente all'oggetto dell'indagine".

Quanto alle modalità con le quali la polizia giudiziaria deve riportare all'ufficio del pubblico ministero gli esiti delle operazioni di intercettazione si rammenta che nelle annotazioni e nelle informative di reato la polizia giudiziaria dovrà evitare di riprodurre integralmente le conversazioni captate, limitandosi a sintetizzarne il contenuto e riproducendo il tenore letterale delle stesse solo qualora risulti strettamente necessario per la compiuta rappresentazione dei fatti.

A tali informative o annotazioni saranno poi allegati i relativi verbali, che riporteranno la trascrizione del (solo) contenuto rilevante.

Il decreto esecutivo del p.m.



Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria >>> (esempio: intercettazioni in carcere)

Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4.

(art. 268 c.p.p.)

La registrazione presso i server della Procura



L'archivio riservato delle intercettazioni

I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in **apposito archivio gestito** e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni (art. 269 comma 1 c.p.p.)

L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la **segretezza** della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, irrilevanti o vietate.

All'archivio possono **accedere** il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

I **difensori** delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415 bis e 454 del codice. Ogni **rilascio di copia** è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche.

(art.89 bis disp.att.c.p.p.)



La proroga delle intercettazioni

- La durata iniziale può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1 (art. 267 comma 3 c.p.p.)

- Esempio di motivazione
 - *ritenuta la persistenza di **gravi indizi** in ordine ai reati per i quali si procede, come si desume dagli atti e in particolare dalla nota di p.g. ----- che qui si richiama e che deve intendersi integralmente riportata,*
 - *rilevato che dalle conversazioni intercettate emerge ...*
 - *ritenuto che sia dunque **assolutamente indispensabile** proseguire la captazione delle conversazioni che si svolgeranno sull'utenza sopra indicata, anche in previsione degli sviluppi delle indagini, della prossima convocazione di ... per essere sentito a s.i.t./interrogatorio - circostanze che potranno senz'altro stimolare ulteriori conversazioni da cui desumersi il reale andamento dei fatti e l'individuazione del responsabile*



Il ritardato deposito

Art. 268 c.p.p.

- 4. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, i verbali e le registrazioni sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
- 5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
- 6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
- Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova (art. 454 comma 2-bis c.p.p.)



Utilizzo dei risultati delle intercettazioni nelle richieste e nelle ordinanze cautelari

- Nelle richieste di misure cautelari sono presentati al G.i.p., tra gli elementi che fondano la richiesta, i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269
 - >>>> formazione di un **elenco** di intercettazioni rilevanti e utilizzate
- Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione (art. 291 commi 1 e 1-ter c.p.p.)



Art. 13 D.L. 152/1991

Regime speciale per delitti di criminalità organizzata (ma anche, terrorismo, eversione, reati p.a. con pena superiore nel massimo a 5 anni, 452-quaterdecies, 630 c.p., ed altri)

- intercettazione **necessaria** (e non assolutamente indispensabile) per lo svolgimento delle indagini
- **sufficienti** (e non gravi) **indizi**
- nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita **anche se non vi è motivo di ritenere** che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.
- durata di **quaranta** giorni (e non quindici) + venti giorni

Regime speciale

